N.11337 / 2016 R.G.TRIB.

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE

TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE I CIVILE

Il Giudice

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe,

proposto da

nato in SENEGAL l'1.01.1996, *sedicente*, elettivamente domiciliato in Mesagne alla Via Tommaso Fiore n.48, presso lo studio dell'Avv. Sar Piero Giordano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

RICORRENTE

nei confronti di

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal Vice Prefetto designato come in atti;

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011;*

OSSERVA

cittadino del Senegal, propone tempestivamente ricorso ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011 **avverso la decisione emessa il 27.10.2016 e notificata il 10.11.2016, con la quale la Commissione territoriale di Lecce** ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Firmato Da: CARIGNANI GRAZIA ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 220f0bbf501c815854d657cbe8b24370

Il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Lecce si è costituito nel presente giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto del ricorso.

Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali, nè risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce.

2. Il richiedente, premesso di essere nato nel villaggio di Sarè Alet Kande, nella regione di Kolda (Casamance), di non avere frequentato mai la scuola, contadino, orfano di entrambi i genitori, con una sorella più piccola, non sposato, senza figli, in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale racconta sinteticamente che: è partito dal suo paese l'1.01.2015 ed è giunto in Italia il 22.02.2016; nel suo villaggio ha messo incinta una ragazza di quindici anni, che ha partorito una bambina; i genitori della ragazza volevano farlo sposare per forza, ma lui non aveva nulla per mantenere la famiglia; i genitori della ragazza hanno quindi minacciato di ucciderlo, ragione per cui è scappato a Dakar e poi è espatriato; in caso di rientro ha timore per le conseguenze di questa situazione.

3. Ciò posto, il racconto del ricorrente attiene a vicende di carattere privatistico, afferenti alla sfera personale, ma non ad una persecuzione nei suoi confronti per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un gruppo sociale come definito dall'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007; di conseguenza la domanda volta ad ottenere lo status di rifugiato dev'essere rigettata.

Peraltro emerge dal racconto del richiedente che la famiglia della ragazza rimasta incinta avrebbe fatto pressione insistente affinchè questi la sposasse, senza mettere in atto un'effettiva minaccia; pertanto non sussistono fondati motivi per ritenere che in caso di rientro il ricorrente correrebbe il rischio di un grave danno come definito dall'art. 14 lett. a) e b) d.lgs. 251/2007.

Anche per quanto riguarda la protezione sussidiaria di cui alla lettera c) d.lgs. 251/2007, non sussistono i presupposti per la sua concessione.

L'attuale situazione della regione di provenienza del richiedente (Casamance) indica una netta regressione del conflitto e un deciso avanzamento delle attività di pacificazione tra le fazioni, oltre che di ripresa della regolare vita civile.

La relazione dell'Unità COI della Commissione nazionale per il diritto di asilo in data 18/1/2017 intitolata "Casamance – Città di Kafoutine; situazione generale"[1] riporta tra l'altro quanto segue:

"Il sito web "Guerre nel mondo"[2], aggiornato il 10 dicembre 2016, riporta: Movimento delle Forze Democratiche di Casamance (MFDC) [...] (in lotta dal 1982 ed ora diviso in 3 fazioni interne) *dichiarato cessate il fuoco unilaterale ad aprile 2014*.

Anche un recente rapporto socioeconomico del Dipartimento di Stato americano di luglio 2016 "Investment Climate Statements for 2016"[3] conferma la situazione della sicurezza nella regione della Casamance, al paragrafo 11, violenze di carattere politico: "Eventi sporadici con uso della violenza proseguono nella regione della Casamance, una zona che subisce un conflitto ormai trentennale originato ad opera di un movimento ribelle locale che chiedeva l'indipendenza di

[1] Pubblicata su https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2017.01.18%20Senegal.%20Casamance.%20Kafountine.pdf
[2] Guerre nel mondo: "Conflitti attualmente in corso", aggiornato in data 10/12/2016 http://www.guerrenelmondo.it/?page=static1258218333 (accessed 19/12/2016)
[3] USDOS - US Department of State: Investment Climate Statements for 2016 - Senegal, 05 July 2016 disponibile in ecoi.net http://www.ecoi.net/local_link/332430/460490_en.html (accessed 17 January 2017)

Firmato Da: CARIGNANI GRAZIA ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 220f0bbf501c815854d657cbe8b24370

questa regione; *il livello della violenza tuttavia è diminuito in questi ultimi anni da quando il governo ed i gruppi ribelli si sono impegnati in negoziati per risolvere il conflitto."*

Le fonti aggiornate e disponibili non indicano quindi la presenza attuale di una situazione di conflitto armato caratterizzato da violenza indiscriminata nella regione del Casamance, con conseguente assenza del fondato rischio di esservi coinvolto da parte del ricorrente per il solo fatto della sua presenza nel territorio della Casamance.

Alla luce di ciò si ritiene che non sussista allo stato il concreto pericolo di un grave danno come definito dall'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007.

4. Tanto premesso, la situazione del ricorrente permette il riconoscimento del diritto alla **protezione per motivi umanitari.**

Va precisato che l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità, quali ad esempio particolari motivi di salute o ragioni di età, ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani.

Nel caso specifico sussistono senz'altro dei fattori di vulnerabilità soggettivi ed oggettivi, considerate le seguenti circostanze:

nella regione della Casamance si è in presenza di una situazione che, benché non ascrivibile alla categoria del conflitto interno ai fini della protezione sussidiaria, rappresenta tuttavia una condizione di vulnerabilità meritevole di opportuna tutela;

la giovane età del ricorrente al momento dell'espatrio (19 anni), che in caso di rientro avrebbe oggettive difficolta di reinserimento senza una famiglia di supporto (orfano di entrambi i genitori);

Il ricorrente inoltre ha transitato in Libia, dove è rimasto circa un anno (come da Mod. C3); questi molto probabilmente non si sarebbe imbarcato per l'Italia rischiando la vita, se in quel paese non fosse stata in atto la guerra.

Nel rapporto Amnesty International 2017/2018, con riferimento alla Libia, si afferma: "I tre esecutivi rivali e le centinaia di milizie e gruppi armati hanno continuato a contendersi il potere e il controllo sul territorio, sulle lucrative rotte del traffico illegale e su località strategiche da un punto di vista militare. Gruppi armati e milizie hanno lanciato attacchi indiscriminati contro aree densamente popolate, causando la perdita di vite umane tra i civili; hanno ucciso sommariamente combattenti dei gruppi armati rivali che avevano catturato e hanno rapito e detenuto illegalmente centinaia di persone, compresi attivisti politici e dei diritti umani, a causa delle loro opinioni, origini etniche, percepite affiliazioni politiche o presunta ricchezza"; con riferimento ai migranti in particolare si afferma: "Migranti, rifugiati e richiedenti asilo sono stati vittime di diffuse e sistematiche gravi violazioni dei diritti umani e abusi da parte delle guardie dei centri di detenzione ufficiali, della guardia costiera libica, dei trafficanti di esseri umani e dei gruppi armati…".

Sulla base di quanto innanzi, imporre al ricorrente un rientro nel paese di provenienza, appare in contrasto con ragioni di carattere umanitario; ne consegue il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

5. Spese di giudizio. Stante la natura del procedimento sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

Firmato Da: CARIGNANI GRAZIA ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 220f0bbf501c815854d657cbe8b24370

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-*bis* D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione del compenso in favore del difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.
- Rigetta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria.
- Dichiara la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente nato in SENEGAL l'1.01.1996, *sedicente*, e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Lecce, 6.06.2018

Il Giudice Onorario

(Avv. Grazia Carignani)

Firmato Da: CARIGNANI GRAZIA ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 220f0bbf501c815854d657cbe8b24370